

L'EVOLUZIONE DEL DANNO AMBIENTALE TRA IL D. LGS N. 152/06 ED IL RISCHIO ASSICURATIVO





INTRODUZIONE

Definizione giuridica di ambiente

1

Identificazione giuridica del 'bene-ambiente'.

2

Definizione di 'ambiente naturale'.

3

La concezione dell'ambiente di 'tipo unitario'.

4

L'ambiente come un 'bene sintesi'.

5

La disciplina unitaria del danno all'ambiente.

6

Il concetto onnicomprensivo di ambiente.





Il testo del decreto legislativo di riordino della normativa in materia ambientale si articola in tre titoli:

1

Il primo (artt. 299-303) è dedicato alla delimitazione dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della normativa in materia di danno ambientale

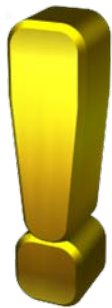
2

Il secondo (artt.304-310) ha come oggetto i fondamentali temi della prevenzione e del ripristino ambientale

3

Il terzo (artt.311-317) ha come oggetto la disciplina del risarcimento, in forma specifica o per equivalente patrimoniale, del danno ambientale. Conclude la parte terza l'art.318 che introduce le norme transitorie e finali





“L’incipit” del titolo I risulta essere particolarmente importante perché fonda, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio (art.299), le competenze statali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni ambientali, coinvolgendo subito nell’azione ministeriale le Regioni, gli Enti locali, e qualsiasi altro soggetto pubblico ritenuto idoneo.

Negli articoli successivi viene analizzato quello che viene definito come l’oggetto di tutela da cui nascono successivamente numerosi dubbi interpretativi





L'art.300 afferma che ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- a** Alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria;
- b** Alle acque interne;
- c** Alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale;
- d** Al terreno;





Il livello di protezione viene assicurato mediante l'obbligo, individuato in capo all'operatore interessato, di informare senza indugio il Comune, la Regione o la Provincia autonoma, nonché il Prefetto che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio





Il legislatore ha previsto oltre l'azione di precauzione anche ulteriori misure che sono considerate fondamentali e che ritroviamo all'interno del titolo II del D.lgs.n.152/2006: l'azione di prevenzione e l'azione di ripristino. In particolare l'azione di prevenzione (art. 304) può essere applicata solo nel caso in cui il danno, o la minaccia di danno, all'ambiente sia causato da un atto effettuato da un operatore nel caso quindi di un'attività professionale.

Ne deriva che il responsabile è l'operatore, definito dal punto 4 dell'art.302 come qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale o chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività e che ha l'obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.





L'operatore è considerato responsabile

anche se questa sua responsabilità dovrebbe essere qualificata come oggettiva, perchè nel caso in cui ricorrano determinate condizioni i costi per evitare o eliminare gli eventuali danni non sono a suo carico. Le condizioni, presenti all'interno dell'art. 308, fanno riferimento al fatto che:

Un terzo abbia causato un danno verificatosi nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee ad evitarlo;

Il danno sia la conseguenza non solo dell'osservanza di un ordine o di un'istruzione obbligatoria impartiti da una autorità pubblica, ma anche di eventi avvenuti nel corso di un'attività in relazione al quale l'operatore dimostri sia l'assenza di un proprio comportamento doloso o colposo, sia la sussistenza di uno dei due presupposti





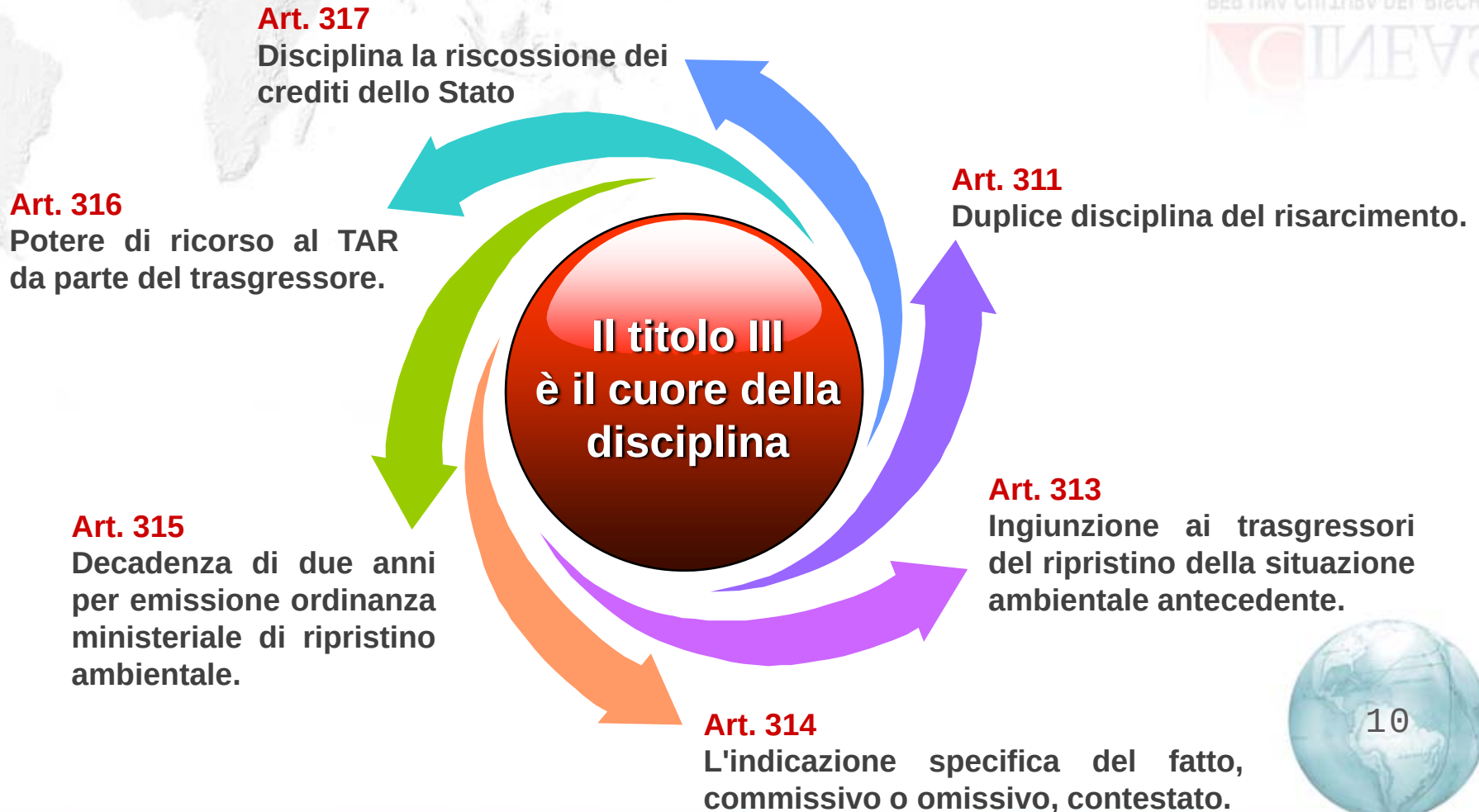
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve effettuare una valutazione delle richieste di intervento ed è onerato di un'informazione, senza dilazione, i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo, mentre nel caso di minaccia imminente di danno, nell'urgenza estrema può far preceder le prime attività ministeriali all'assolvimento del predetto onere di comunicazione avente ad oggetto le misure in corso di adozione.





DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006

Il risarcimento del danno ambientale





**Dibattiti e critiche
alla parte sesta del
D. lgs. n. 152/2006**

1

E' ritenuto da molti confuso

2

**Contapposizione tra i due ordini di giurisdizione
in un medesimo campo di tutela**

3

**Alle problematiche si pone rimedio con
provvedimenti di ordine amministrativo**

4

**Il D.lgs.n.152/2006, infatti, non dice innanzi
a quale giudice vada proposta l'azione**

5

**Il danno ambientale è di competenza
del giudice ordinario**



11



GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE NELL'AMBITO ASSICURATIVO

Rischio ambientale nell'impresa



Il controllo e la valutazione del rischio ambientale risulta essere un'azione importante per la qualità della vita dell'uomo e delle collettività

Le imprese, ed in teoria anche il singolo cittadino può essere agente e responsabile di un danno ambientale più o meno rilevante

La gestione del rischio ambientale consiste in una serie di azioni di valutazione e controllo della possibilità che si verifichi un danno ambientale nonché di ripristino delle condizioni iniziali se esso si verifica

Queste azioni comprendono strumenti volontari di gestione ambientale rappresentati dalla norma internazionale ISO 14001 del 1996 e dal Regolamento europeo n.761 del 2001(denominato "EMAS")





GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE NELL'AMBITO ASSICURATIVO

Rischio ambientale nell'impresa



Nel momento in cui accidentalmente si verifica un danno ambientale, le responsabilità legali e di risarcimento del danno gravano su diversi attori

Per intraprendere azioni cautelative nei confronti degli elevati oneri nel ripristinare le condizioni ambientali iniziali una volta verificatosi un danno, il settore assicurativo si sta organizzando

Con questo si individuano le responsabilità dei singoli attori di un possibile danno ambientale e si introduce lo scenario di riferimento per il settore assicurativo, Nazionale ed Internazionale



13



Controllo e la valutazione del rischio ambientale

E' un'azione importante per la vita dell'uomo e per le sue relazioni sociali, e soprattutto per le aziende. La gestione del rischio ambientale di un'attività industriale, oltre a garantire una buona immagine dell'impresa dal punto di vista dei consumatori, comporta spesso un'ottimizzazione delle tecniche produttive

Individuazione delle aree critiche

Aree che sono potenziali cause di danni ambientali

L'ecoaudit

L'ecoaudit è stato definito dall'Unione Europea come sistematica, documentata, periodica e oggettiva valutazione del corretto funzionamento dal punto di vista ambientale della struttura organizzativa, dei sistemi di gestione, degli impianti e delle attrezzature di impresa





Dal punto di vista delle Compagnie Assicurative esistono altresì delle procedure per l'attenta valutazione del rischio ed ottimizzazione dei profitti che sono:



La capacità storica e futura di generare la liquidità necessaria a rimborsare i propri debiti e a fare fronte ad altre esigenze finanziarie, quindi le spese per investimenti necessari affinché il prenditore resti operativo e sia in grado di generare flussi di cassa.



Il grado e capacità nel gestire efficacemente il cambiamento di condizioni



La posizione nel settore e le prospettive future



Le caratteristiche di rischio del paese





GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE NELL'AMBITO ASSICURATIVO

Rischio ambientale nell'impresa



Nella gestione del rischio può intervenire l'accordo volontario dell'impresa

Gli accordi volontari sono contratti tra imprese e pubblica amministrazione per il raggiungimento di un programma ambientale. Ne esistono di tre tipi:



Accordi che riguardano la qualità dei prodotti



Accordi che riguardano la riduzione delle emissioni di processo



Accordi che riguardano la riduzione del consumo energetico





Un possibile avvio di un sistema di certificazione dei rischi extraimprenditoriali delle imprese, i cui prodotti in uscita (output) di queste possa essere utilizzato dalle banche in sede di istruttoria di fido, può costituire un caso speciale di risk management. L'ipotesi si basa sul riconoscimento del risk management



I rischi puri dell'impresa possono determinare un impegno patrimoniale inatteso e, quindi, compromettere la capacità di rimborso dei debiti



Gli istituti di credito non sono normalmente attrezzati per una valutazione approfondita e credibile del "rischio potenziale residuo" gravante sull'impresa



Un sistema di certificazione contribuirebbe a ridurre l'assimmetria informativa che compromette la definizione del corretta delle condizioni di finanziabilità



Nello stesso tempo, un sistema siffatto migliorerebbe le condizioni di efficienza del mercato e sarebbe un potente incentivo per le imprese a intraprendere le azioni di risk management necessarie a portare il rischio residuo a livelli sopportabili





GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE NELL'AMBITO ASSICURATIVO

Assicurabilità e negoziabilità del rischio ambientale



L'assicurabilità e la negoziabilità del rischio ambientale rappresentano due connotazioni fondamentali tipiche delle polizze ambientali.

L'Assicurabilità vuole significare la possibilità, per una società assicuratrice, di stabilire un premio adeguato al rischio concomitante

La Negoziabilità è una valutazione di convenienza economica per la compagnia di assicurazione, ossia la verifica del numero di potenziali clienti per quel determinato rischio che riesca a coprire altresì le spese di gestione.





GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE NELL'AMBITO ASSICURATIVO

Assicurabilità e negoziabilità del rischio ambientale



Secondo i criteri di base le compagnie di assicurazione stabiliscono l'eventuale convenienza contrattuale che, il più delle volte, vengono codificate in apposite tabelle.

La corretta individuazione del rischio viene fatta da particolari professionisti

Il risultato della valutazione deve corrispondere ai criteri di economicità di gestione ricavata da calcoli statistici, economici determinati da variabili sociali ed ambientali

Il rischio ambientale presenta molte componenti che devono essere valutate dalla compagnia assicuratrice, come, in primis, la probabilità statistica che un evento dannoso si possa verificare.





GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE NELL'AMBITO ASSICURATIVO

L'assicurazione e la polizza di RC inquinamento



Articolo 1882 c.c.

L'assicurazione è il contratto mediante il quale l'assicuratore si obbliga, dietro pagamento di un premio, a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a questi derivato da un sinistro (assicurazione contro i danni) ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).





Il rischio ambientale presenta problemi di assicurabilità, in quanto:



Le perdite possono assumere anche dimensioni catastrofiche, tali da compromettere la solvibilità dell'assicuratore;



L'esposizione al rischio non è definita e certa, potendo l'evoluzione normativa creare esposizioni nuove ed inattese;



E' difficile costruire attendibili serie storiche di sinistrosità;



Il costo medio dei danni ha una scarsa significatività, stante un elevato grado di variabilità delle perdite;



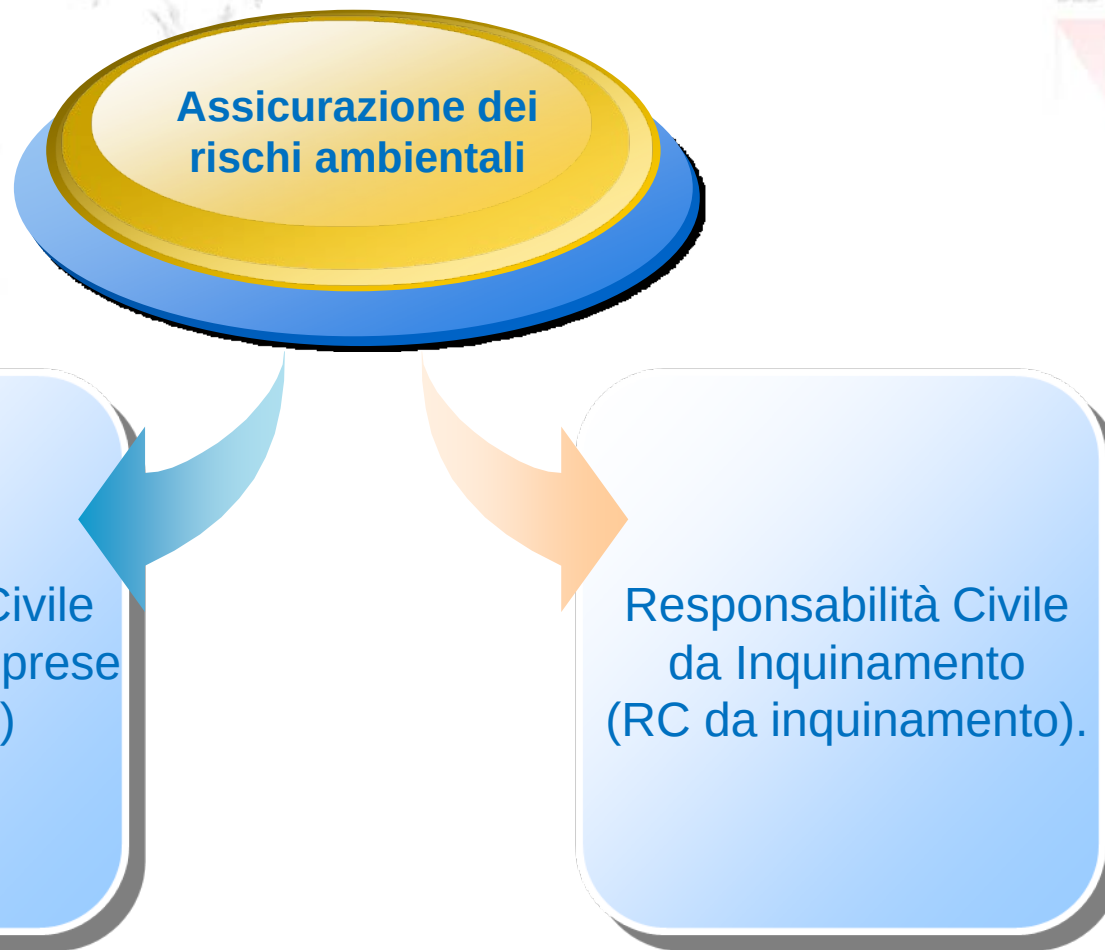
I tempi di manifestazione dei danni non sono certi.





GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE NELL'AMBITO ASSICURATIVO

L'assicurazione e la polizza di RC inquinamento





IL SISTEMA PRODUTTIVO è chiamato a concorrere attivamente alla protezione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente, così da salvaguardare la salute dei cittadini ed, utilizzare in modo accorto e razionale le risorse naturali: per tale profilo, nella conduzione dell'impresa, deve assumere un'evidente centralità l'implementazione degli Strumenti di gestione Ambientale (SGA), in quanto finalizzati alla certificazione ambientale delle imprese medesime.





BIBLIOGRAFIA

Testi e Web

F. Anile:

Danno Ambientale – le nuove norme

L. Andriola e G.:

Le compagnie di assicurazione, il rischio ambientale d'impresa e le polizze della responsabilità civile da inquinamento

A. Di Martino:

Gli strumenti a copertura dei rischi ambientali.

G. Guerrieri:

Analisi del danno ambientale e rischio assicurativo

A. Abrami e B. Castagnoli:

Guida all'ambiente

Münchener Rück Italia:

Pubblicazione sulla responsabilità ambientale e soluzioni assicurative

ANIA:

Sviluppo sostenibile e responsabilità ambientale

P.G. Monateri:

Atto illecito e disciplina della responsabilità civile per danno ambientale

U. Salanitro:

La nuova disciplina della responsabilità per danno all'ambiente

M. Taina:

La natura giuridica dell'ambiente e il danno ambientale

F. Giampietro:

Analisi critica del D. lgs. N. 152/06: gli obiettivi ed i tempi di una vera riforma

WEB:

Apat, Ambiente-diritto, Lexambiente, Diritto, Dirittoambiente



24